

Av. Roberto Barbato
V. della Cattedrale 2/5
30020 Marcon (VE)

803



n.457/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENT. N. 803/2010
DEP. MINUTA 17.03.2010
N. 457/2006 RG
DEPOSITATA IL 10/7 APR 2010
N. 1252/2010 CRON.
N. 323/2010 REP
OGGETTO: OPPOSIZIONE
ALLO STATO PASSIVO

in persona dei magistrati:

dr Giuseppe Silvestre

Presidente

dr Domenico Tagliatalata

Consigliere rel. ed est.

dr Mario Bazzo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di appello notificato in data 2/3/2006

da:

Banca Italiana spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore

col proc. e dom. in Venezia avv. R. Barbato

e col patrocinio dell'avv. F. Cavazzana

per mandato in atto di citazione d'appello

Appellante

contro:


Fallimento Bio Plast srl, in persona del curatore dott. Stefano Bonaldi

col proc. e dom. in Venezia avv. Roberto Peninero

per mandato in comparso di costituzione

Appellato

109T	168,00
964T	3,72
TOT.	171,72



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VENEZIA I
SERIE ATTI GIUDIZIARI

Reg. II - 8 GIU. 2010 at N. 3374

Liquidati Euro 171,72

IL DIRETTORE
(Dr. Enrico AMICARE)
IL FUNZIONARIO
Isabella SCATTOLIN

Oggetto: appello avverso la sentenza n.1725, pubblicata in data 8/8/2005, del Tribunale di Venezia; in punto: opposizione allo stato passivo.

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza appellata, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza:

nel merito:

- accogliere integralmente la domanda di rivendica e restituzione proposta dalla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. (ora Banca ~~Italease~~ S.p.a.) relativamente ai seguenti macchinari, formanti oggetto del contratto di leasing n. 268114 stipulato con la società fallita in data 24.7.2000: n. 1 pressa ad iniezione Billion tipo H2000/320 Hercule Dixit 500 N. 16125; n. 1 Robot cartesiano Campetella serie Speedy CNC mod. CO2S2 comm.

01652.01 matr. 14190700 corse assi 2500x750x1400 completo di armadio di controllo a CNC, scambiatore di calore, consolle di comando portatile, sistema di presa standard, nastro trasportatore 800x4000, accessori";

-ordinare, conseguentemente, la separazione dalla massa attiva con condanna della curatela alla restituzione dei macchinari in favore della medesima Banca ~~Italease~~ S.p.a.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di giudizio.

Nel merito, in via subordinata e/o alternativa, ove la curatela del fallimento ~~Bla Plant~~ S.r.l. abbia proceduto, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, alla definitiva cessione dei beni formanti oggetto del precitato contratto di leasing n. 268114, voglia la Corte Ill.ma condannare la curatela



it

medesima, ex art. 79, comma 2, legge fall., a pagare alla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. il controvalore dei beni stessi, nella misura che risulterà in corso di causa ed al Tribunale benevisa, con gli interessi al tasso di legge dal 29.4.2003 fino al saldo.

Parimenti con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso delle spese generali.

In via istruttoria, i procuratori dell'appellante si riportano alla memoria istruttoria a prova diretta datata 5.10.2004; pertanto chiedono l'ammissione

di prova per testimoni e per interrogatorio formale del Curatore sui capitoli di seguito indicati:

1) "Vero che il giorno 24.7.2000, a Mestre presso i locali della Banca ~~Popolare di Verona Banca di Comunità di Bassano~~ sede di ~~Verona~~

~~Mestre~~ il sig. ~~Bonaventuri Alberto~~, non in proprio ma in legale rappresentanza di ~~Bio Plast~~ S.r.l., ha chiesto, per il tramite della predetta Banca ~~Popolare di Verona Banca di Comunità di Bassano~~, alla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. di stipulare il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto "n. 1 pressa ad iniezione Billion tipo H2000/320 Hercule Dixit 500 N. 16125 e n. 1 Robot cartesiano Campetella serie Speedy CNC mod. CO2S2 comm. 01652.01 matr. 14190700 corse assi 2500x750x1400 completo di armadio di controllo a CNC, scambiatore di calore, consolle di comando portatile, sistema di presa standard, nastro trasportatore 800x4000, accessori" (contratto contrassegnato col n. 268114, che si dà in visione), alle condizioni tutte che si leggono nel contratto stesso";

2) "Vero che la "Pressa ad iniezione Billion tipo H2000/320 Hercule Dixit 500 N. 16125" di cui al precedente capitolo n. 1 è stata appositamente

acquistata dalla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. presso il fornitore ~~Billion~~ S.A., con sede a ~~Belluno-Foncia~~, designato dall'utilizzatrice ~~Bla Plast~~ S.r.l., al prezzo di Lire 260.000.000 + iva, giusta fattura n. 109772 del 18.9.2000 (~~Billion~~ S.A.) che si dà in visione";

3) Vero che il "Robot cartesiano Campetella serie Speedy CNC mod. CO2S2 comm. 01652.01 matr. 14190700 corse assi 2500x750x1400 completo di armadio di controllo a CNC, scambiatore di calore, consolle di comando portatile, sistema di presa standard, nastro trasportatore 800x4000, accessori" di cui al precedente capitolo 1 è stato appositamente acquistato dalla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. presso il fornitore ~~Campetella Robotica Centuro~~ S.r.l., con sede a ~~Montebelluna~~ (MC), di Lire 56.000.000+iva, giusta fattura n. 421 del 31.8.2000 (~~Campetella Robotica Centuro~~ s.r.l.) che si dà in visione".

4) "Vero che il fornitore ~~Billion~~ S.A ha provveduto alla consegna della pressa di cui al superiore punto 2, per conto della Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a., direttamente presso la sede della ~~Bla Plast~~ S.r.l., in ~~Massara~~ (VE) Via ~~S. Belluno~~, in data 15.9.2000, giusta verbale di constatazione e presa in consegna in data che si rammostra".

5) "Vero che il fornitore ~~Campetella Robotica Centuro~~ S.r.l. ha provveduto alla consegna del Robot cartesiano Campetella di cui al superiore punto 3, per conto della Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a., direttamente presso la sede della ~~Bla Plast~~ S.r.l., in ~~Massara~~ (VE) Via ~~S. Belluno~~, in data 15.9.2000, giusta verbale di constatazione e presa in consegna che si rammostra".

6) "Vero che la ~~Bla Plast~~ S.r.l., contestualmente alla domanda-proposta di stipulazione del contratto di leasing n. 268114, ha corrisposto alla Banca per il Leasing ~~Italease~~ S.p.a. un deposito cauzionale di Lire 7.542.100=, successivamente imputato al canone iniziale di Lire 5.985.040+iva ed al rimborso delle spese di Lire 300.000+i.v.a., come da previsioni contrattuali, e che, successivamente al settembre 2000 e fino ad epoca anteriore all'ottobre 2002, ha corrisposto alla medesima Italease taluni ulteriori canoni mensili di locazione finanziaria ammontanti a Lire 5.985.040+i.v.a. ciascuno, pure previsti dalla citata scrittura privata".

Si indicano a testimoni i legali rappresentanti pro-tempore di ~~Ellis~~ S.A. S.r.l., con sede a BP4004 Belfignat 01104 Oyonnax Cedex- Francia (sui capitoli 2-4), nonché di ~~Camptella~~ Robotie Center S.r.l., con sede a ~~Montecassino~~ (MC) Via ~~del Melinciano~~ (sui capitoli 3-5); il Direttore legale rappresentante pro-tempore della sede di ~~Varesina~~ della Banca ~~Popolare di Novara Banco di S. Gerolamo S. Prospero~~ (ora Banco ~~Popolare di Novara~~), su tutti i capitoli; ~~Lupo~~ avv. ~~Pizzarello~~ c/o Banca ~~Italease~~, Milano, su tutti i capitoli.

Si chiede che la Corte d'Appello voglia disporre, ex art. 103, IV° comma, legge fall., l'audizione del legale rappresentante della società fallita -che non è stato sentito in sede di esame dello stato delle rivendiche- sulle medesime circostanze sopra capitolate.

Si chiede che la Corte d'Appello voglia ordinare al Curatore l'esibizione dei registri commerciali della fallita, in particolare il registro IVA acquisti, il libro giornale ed il libro degli inventari e ciò al fine di verificare l'esistenza di annotazioni coerenti con le indicazioni del contratto di leasing de quo.

Il procuratore dell'appellato ha concluso:

nel merito: respingersi l'appello proposto da Banca ~~Italiana~~ spa perché infondato, confermandosi per l'effetto la sentenza impugnata.

Spese del grado rifuse.

II CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Delegato al fallimento della ~~Blo Plast~~ srl (dichiarato dal Tribunale di Venezia il 21/2/2003) aveva respinto la domanda di rivendica di alcuni macchinari proposta dalla "Banca per il Leasing ~~italiana~~" spa sul rilievo che il contratto di leasing fosse inopponibile alla curatela per difetto di data certa, la rivendicante, con ricorso depositato il 3/6/2003, proponeva tempestiva opposizione assumendo di aver acquistato i beni rivendicati anteriormente al fallimento,

come documentato dalle risultanze dei libri contabili e del libro ospiti, regolarmente tenuti e di averli poi concessi in locazione finanziaria come ricavabile dall'avvenuta esecuzione del contratto da parte della fallita col versamento dei canoni pattuiti.

Il Fallimento convenuto si costituiva in giudizio ribadendo l'eccezione di difetto della data certa e resistendo quindi all'opposizione che l'adito Tribunale, con sentenza pubblicata l'8/8/2005, respingeva

Avverso detta pronuncia, con citazione notificata il 2/3/2006, la Banca ~~italiana~~ spa, già Banca per il leasing ~~italiana~~ spa, interponeva appello cui resisteva la curatela fallimentare.


Esaurita la trattazione e precisate, all'udienza del 10/12/2009, le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice, ricordato che il fallimento opera il pignoramento di tutti i beni del fallito e che pertanto anche per esso trova applicazione il regime dell'art.621 cpc, con la conseguenza che il rivendicante è onerato della prova della proprietà del bene con atto avente data certa anteriore al

fallimento e del possesso del fallito per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (presumendosi i beni rinvenuti nella sede dell'impresa del fallito di sua proprietà), ha dapprima ritenuto che l'opponente avesse provato la data certa del contratto di leasing (o, meglio, che i beni fossero stati concessi in locazione alla fallita in epoca precedente il fallimento) in considerazione delle risultanze del libro dei "Beni in locazione", portante vidimazioni trimestrali e di chiusura anteriori al fallimento e fornito di attestazione notarile di regolare tenuta (e, quindi, che la società fallita detenesse i beni per un titolo diverso dalla proprietà), ma ha poi respinto, comunque, la domanda sul rilievo che analoga prova il leasing non avesse dato riguardo alla proprietà dei medesimi beni in capo ad essa rivendicante, all'uopo essendo insufficienti i documenti dimessi e inammissibili i capitoli di prova dedotti, aventi ad oggetto, questi ultimi, proprio la data dei documenti invocati.

Con i motivi di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto provato il contratto di leasing e opponibile al curatore perché avente data certa anteriore al fallimento sulla scorta delle risultanze di libri obbligatori di essa appellante e, poi, escluso la prova della proprietà, sempre in capo ad essa opponente, dei beni oggetto di rivendica quando invece il contratto di locazione finanziaria (alla stregua del disposto dell'art.17, comma secondo, l. n. 183/1976) presuppone necessariamente il previo acquisto dei beni da parte del locatore rispetto alla concessione in locazione finanziaria al locatario; che anche le condizioni generali del negozio stipulato tra le parti evidenzia come i beni dovessero essere acquistati da essa locatrice per poi essere concessi in locazione alla ~~Rla~~

it


Plast srl; che dunque l'impugnata decisione è frutto di un errato accostamento del contratto in oggetto con altri contratti nominati, quali la locazione o il comodato, che non presuppongono necessariamente la proprietà in capo al locatore o al comodante della proprietà dei beni; che nel caso di locazione finanziaria il diritto della società di leasing sui beni che formano l'oggetto del leasing è il diritto di proprietà, atteso che il contratto di fornitura è il mezzo per l'esecuzione di quello di leasing; che dunque

costituisce una contraddizione in termini ipotizzare che un bene pacificamente detenuto in leasing dall'utilizzatore, nella specie avente data certa anteriore al fallimento, possa essere di proprietà di un soggetto diverso dal locatore.

L'appello è fondato.

Va innanzitutto sottolineata la sicura ammissibilità delle censure proposte dalla curatela fallimentare riguardo alla ritenuta - dal Tribunale - idoneità della documentazione dimessa dalla opponente circa l'affidamento dei beni alla fallita per un titolo diverso dalla proprietà e dunque la conclusione di un contratto di leasing opponibile al curatore; la curatela, difatti, risultata totalmente vittoriosa, non era gravata dall'onere di proporre appello incidentale ma solo di riproporre le eccezioni già svolte in prime cure (da ultimo Cass.13082/2007).

Ma il Tribunale ha correttamente ricondotto la certezza della data del contratto di leasing, e dunque la sua opponibilità al curatore, alle risultanze del libro dei "beni in locazione", regolarmente tenuto e vidimato anteriormente al fallimento e dunque ad un "fatto che stabilisce in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" ai sensi

CASO.it

dell'ultima parte, del primo comma, dell'art.2704 cc, con la conseguenza però che, oltre l'affidamento dei beni oggetti del contratto di leasing alla locataria per un titolo diverso dalla proprietà, deve ritenersi debitamente provata anche la proprietà dei beni concessi in locazione finanziaria in capo alla concedente.

Sul punto, difatti, l'impugnata sentenza ha contraddittoriamente affermato l'opponibilità del contratto di leasing alla curatela, la prova, di conseguenza, della detenzione dei beni oggetto di quella locazione da parte della fallita per un titolo diverso dalla proprietà e, poi, escluso che quei medesimi beni fossero di proprietà della società rivendicante la quale, pur non essendosi limitata (e sarebbe stato sufficiente) ad invocare, per la restituzione, il titolo negoziale, ha dedotto un titolo dominicale, che lo stesso contratto di locazione (conforme allo schema legislativo della locazione finanziaria) presupponeva, poichè il trasferimento dei beni alla locataria (come risulta dal testo del negozio) necessitava che la locatrice ne acquisisse, previamente, la proprietà.

In definitiva, se è provato il rapporto di leasing per essere il negozio opponibile alla curatela, è provato, anche, che i beni oggetto di quel rapporto fossero di proprietà della concedente.

Ora, non essendo chiaro in causa se i beni rivendicati siano ancora in possesso del Fallimento o siano stati invece liquidati (nulla sul punto avendo dedotto la curatela), va ordinata la separazione e condannata la curatela alla restituzione degli stessi o, in alternativa, delle somme ricavate dalla vendita, maggiorate di interessi dalla data del deposito dell'istanza di insinuazione al saldo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.457/06rg, in riforma dell'impugnata sentenza n.1725, pubblicata l'8/8/2006, del Tribunale di Venezia, ordina la restituzione alla Banca ~~Italo~~ spa dei seguenti beni: pressa ad iniezione Billion tipo H2000/320 Hercule Dixit 500 n.16125, robot Campetella serie Speedy CNC mod.CO2S2 matricola n.141907000 completo di armadio di controllo, scambiatore di calore, console di comando portatile, presa standard e nastro trasportatore ovvero, se già liquidati, della somma ricavata dalla liquidazione, maggiorata di interessi legali dalla data di deposito della domanda di rivendica al saldo; condanna l'appellata curatela del Fallimento ~~Bio P~~ srl alla rifusione, in

favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo, in complessivi € 4.935,00, di cui € 590,00 per borsuali, € 1.345,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari e, quanto al secondo, in complessivi € 5.898,00, di cui € 660,00 per borsuali, € 1.238,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Venezia, 11/3/2010

Il Presidente

dr Giuseppe Silvestre

Il Consigliere estensore

dr Domenico Tagliatela

Il Cancelliere

Storatto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia 07 APR 2010

IL CANCELLIERE CI

Storatto

IL CANCELLIERE CI

Storatto

11

inviata copia autentica sentenza
per annotazione al Comune
di VENEZIA
07 APR 2010

Storatto

it



COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE
Venezia, il 29 GIU 2010
L'OPERATORE GIULIANO B2
(Cassina Lazzarini)